

## **L'ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO**

### **1. L'aula "dell' audizione protetta"**

In data 24 settembre 2009 è stata inaugurata nel Palazzo di Giustizia di Pesaro, una aula pensata e creata appositamente per l'ascolto del minore nell'ambito del processo, soprattutto penale, ma non solo, utilizzando quelle particolari forme di tutela previste dal legislatore per l'assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici in materia di reati sessuali , meglio conosciute dagli operatori di diritto con l'efficace espressione di "*audizione protetta*"

Questa particolare struttura è il risultato di un'importante iniziativa nata dalla preziosa collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro e dell'Associazione Soroptimist, il cui titolo "L'Infanzia Ascoltata" ( pensato dalla Presidente della Soroptimist di Pesaro) mi sembra estremamente significativo per sintetizzare lo spirito e gli obiettivi di questo progetto: creare all'interno del Palazzo di Giustizia un ambiente adeguato perché il giudice possa assumere la testimonianza di un minore di 16 anni vittima , ma a volte anche semplice testimone, di un reato di violenza sessuale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di tutela della sua personalità, sottraendolo alla pubblicità della udienza e senza costringerlo a subire il confronto diretto con le altre parti processuali, soprattutto, con il presunto abusante.

Si tratta di una stanza adiacente all'aula di udienza GIP/GUP, munita di un vetro a specchio unidirezionale e per questo già utilizzata in passato per le ricognizioni di persona, che è stata appositamente arredata con mobili per bambini e dotata di un impianto di videoregistrazione, con un telefono interno, dove il minore di 16 anni vittima, ma anche semplice testimone, di reati di violenza sessuale, prostituzione minorile, pornografia minorile, potrà essere ascoltato soltanto dal giudice, coadiuvato dal supporto tecnico di uno psicologo, senza la presenza delle altre parti del processo, che avranno tuttavia la possibilità di vedere ed ascoltare tutto senza essere viste dal bambino.

Infatti, il P.M., i difensori e l'indagato rimarranno nella contigua aula di udienza, dove attraverso il sistema di videoregistrazione, potranno assistere ed ascoltare tutta la testimonianza ed anche formulare delle domande, sempre tuttavia poste al minore attraverso il giudice e mai direttamente.

L'ascolto del minore con queste modalità assume tecnicamente il nome di "audizione protetta" proprio perchè attuata rispettando le particolare esigenze di protezione di un bambino, vittima di condotte così drammatiche e devastanti per il suo sviluppo psico-fisico, nell'ambito però di una vera e propria udienza, chiamata "incidente probatorio", quando si volge nel corso delle indagini

preliminari ( ma potrebbe svolgersi con le stesse modalità anche durante l'udienza preliminare o nel dibattimento) e condotta dal giudice ed a cui partecipano tutte le parti processuali.

## ***2. L'importanza e la necessità di ascoltare il minore nelle forme dell'audizione protetta.***

Il mondo della giustizia in genere e, soprattutto il processo penale, ma anche quello civile, sono caratterizzati da regole rigide, da meccanismi, tempi e procedure che se appaiono spesso incomprensibili ed in alcuni casi anche frustranti per le aspettative di un adulto, possono diventare ostili e traumatiche per un bambino, la cui personalità fragile, fantasiosa, ma anche spontanea e sincera può essere gravemente compromessa dall'esperienza con il giudice e con gli altri protagonisti del processo , soprattutto, in un contesto processuale così difficile e problematico come quello relativo all'accertamento dei reati di violenza sessuale.

Non bisogna infatti dimenticare che gli abusi sessuali sono reati estremamente difficili da accertare sotto il profilo della prova, perchè commessi di nascosto, in assenza di testimoni, nel segreto di un rapporto spesso affettivo e che sono quasi sempre caratterizzati dall'esistenza di un rapporto di soggezione e sudditanza della vittima nei confronti dell'abusante. La testimonianza del minore in questi particolari procedimenti costituisce, dunque, la prova principale per l'accertamento del reato e l'individuazione del responsabile, ma la sua corretta acquisizione presenta notevoli difficoltà.

La letteratura in materia e gli studi scientifici e psicologici ma, soprattutto, l'esperienza giudiziaria concreta, che è anche la mia esperienza personale, dimostrano concordemente che l'ascolto di un minore vittima di violenza sessuale in una pubblica udienza, seppur svolta a porte chiuse, costituisce un'esperienza altamente traumatica per un bambino, che può produrre ulteriori effetti negativi e gravi danni sulla sua personalità e sul suo sviluppo psichico già gravemente compromessi dall'abuso subito.

Il bambino costretto a ricordare e a riferire la sua drammatica esperienza alla presenza delle parti processuali, giudice , P.M , avvocati, soggetti per lui del tutto estranei e, soprattutto, alla presenza del presunto abusante, a volte, senza neppure la minima protezione di un paravento, nella maggior parte dei casi assume un atteggiamento negativo di difesa, se non addirittura di netto rifiuto, chiudendosi in un ostinato silenzio o trincerandosi dietro a generici “ non ricordo”.

E' ovvio che in questi casi la testimonianza assume una valenza negativa anche per il processo penale, il cui obiettivo è quello di accertare l'esistenza dell'abuso ed individuarne il responsabile.

Al contrario, se il minore viene ascoltato in un ambiente accogliente e rassicurante alla sola presenza del giudice e dello psicologo, che in genere ha già avuto modo di conoscerlo in precedenza e che lo ha preparato all'incontro con l'autorità giudiziaria, il bambino appare subito più sereno e

collaborativo e se interrogato con modalità corrette e con un linguaggio adeguato alla sua età, si rivela certamente più disponibile a ricordare ed a raccontare.

L'accertamento del reato e l'individuazione del suo autore che costituiscono le finalità proprie del processo penale e la tutela del minore sono obiettivi certamente non in contrasto tra loro, bensì, complementari ed interdipendenti.

Credo infatti di poter affermare, sulla base della mia lunga e varia esperienza giudiziaria che, in materia di reati sessuali, è soltanto un rigoroso accertamento dei fatti accaduti, capace di ristabilire con certezza il ruolo di vittima e di colpevole, poi confermato da una sentenza penale di condanna, che davvero si realizza la tutela del minore, il quale da quel momento acquisendo la consapevolezza di essere creduto e riconosciuto nel suo ruolo di vittima ( e non di complice- colpevole come spesso si sente il bambino abusato), può essere aiutato a ricostruire la sua identità compromessa dai gravi reati subiti.

Non dimentichiamo infatti che l'abuso in danno di un minore, ancor prima di essere fisico, psicologico o sessuale è caratterizzato da una situazione di abuso di posizione dominante, a cui può efficacemente contrapporsi solo un potere diverso e superiore, quale appunto quello dello Stato, nelle sue articolazioni amministrative, giudiziarie, civili e penali.

Il legislatore ben consapevole di questo, recependo le esigenze di protezione e di attenzione del minore, ha previsto la possibilità di assumere la testimonianza dell'infrasedicenne vittima di violenza sessuale, quando ancora il processo si trova nella fase delle indagini preliminari e quindi nell'immediatezza delle rivelazione del presunto abuso, senza aspettare i tempi sicuramente più lunghi del dibattimento, nell'ambito di un'udienza particolare che viene svolta dal giudice per le indagini preliminari come già sopra precisato, l'incidente probatorio.

La ratio di questa udienza " anticipata" è quella di evitare al minore il trauma di audizioni ripetute consentendo, nel contempo, di non disperdere una prova così importante e di acquisirla con il controllo rigoroso del giudice sulle modalità della sua assunzione.

L'accertamento di un abuso infatti è sempre un'indagine complessa in cui intervengono molte professionalità e molti soggetti istituzionali.

Il minore vittima di un abuso è infatti oggetto in genere di due procedimenti: a ) il processo penale che ha come obiettivo fondamentale l'accertamento del fatto-reato e l'individuazione del suo autore, nel cui ambito, la tutela del minore è un mezzo per arrivare all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e può diventare, quindi, una finalità secondaria. b) Il processo minorile è invece proprio finalizzato alla tutela del minore, con l'ovvia conseguenza che l'accertamento dei fatti diventa secondario rispetto alla necessità di capire i bisogni e le problematiche del minore, al

fine di attuare gli interventi di sostegno indispensabili sotto il profilo, terapeutico, psicologico ed educativo.

Accanto al procedimento penale ed a quello minorile, può anche sorgere un processo civile laddove, come purtroppo accade di frequente, si tratta di un abuso intrafamiliare, che può anche inserirsi in un procedimento di separazione tra i genitori della vittima, con conseguente intervento del giudice civile e/o del giudice tutelare.

La pluralità di interventi volti all'accertamento di un abuso comporta pertanto per la vittima la possibilità di essere ascoltata più volte e con varie modalità da diversi soggetti istituzionali.

Ne deriva, che un'audizione del minore o un accertamento tecnico peritale volto a verificare la credibilità del bambino o ad esaminarne la personalità possono verificarsi in varie fasi del percorso giudiziario, sia in ambito penale che civile. Può quindi accadere che il bambino venga non solo ascoltato direttamente da varie figure istituzionali (forze dell'ordine, Pubblico Ministero, Giudice per le Indagini Preliminari, Giudice del Tribunale per i Minorenni ecc.), ma anche esaminato da più consulenti tecnici e periti. Spesso ciò accade proprio in quei procedimenti in cui essendo la presunta vittima in tenera età, le sue dichiarazioni appaiono più confuse e frammentate, la conflittualità fra le parti è elevata con il risultato, non solo, di moltiplicare gli interventi sul bambino, a volte di sottoporlo a più accertamenti contemporaneamente, ma anche, di aumentare la complessità e la caoticità delle risultanze tecniche che entrano nel processo.

Non ho certo la presunzione di fornire soluzioni e certezze per conciliare proficuamente le diverse tipologie di intervento, ma una cosa mi sento di dire con sicurezza sulla base della mia esperienza professionale: ***la molteplicità degli interrogatori a cui può essere sottoposto un bambino abusato molto spesso incide negativamente, sia sulla sua personalità, che sull'accertamento dell'eventuale reato.***

Tale convinzione si fonda essenzialmente su due ordini di motivazioni: innanzitutto perché la vittima viene costretta ripetutamente a ricordare ed a rivivere la sofferenza ed il trauma della violenza subita, con il rischio concreto non solo di pregiudicare i processi terapeutici in corso ma, soprattutto, che al momento di rendere la prova testimoniale vera e propria che, non dimentichiamolo, secondo il nostro sistema processuale, è soltanto la testimonianza che viene acquisita dal giudice in udienza e nel contraddittorio fra le parti del processo, il minore reagisca negativamente, opponendo un deciso rifiuto all'ennesima richiesta di raccontare la sua drammatica esperienza, per di più alla presenza di diverse persone, tra le quali anche l'imputato, chiudendosi in sé stesso per timore o per difesa e trincerandosi dietro ad irrimediabili :” non so, non ricordo, non ne voglio più parlare”.

Il secondo, ma non meno importante, profilo è quello dell'inquinamento della genuinità del racconto e, di conseguenza, dell'attendibilità della testimonianza, attraverso possibili "influenze", o comunque, "suggerzioni", che le varie persone che hanno raccolto le dichiarazioni possono aver esercitato, ovviamente in piena buona fede, sul minore, ad esempio manifestando approvazione o disapprovazione per il racconto, lasciandosi sfuggire qualche commento, o ancora, suggerendo anche inavvertitamente al dichiarante particolari o circostanze appresi attraverso la lettura degli atti processuali ecc..

***Per questo io ritengo sia essenziale in questi processi che la vittima venga sentita dal minor numero di persone possibili*** . Sono perfettamente consapevole di essere in contrasto, su questo punto, con molti miei colleghi, soprattutto pubblici ministeri, ma io ritengo che il pubblico ministero dovrebbe privilegiare quel fondamentale strumento processuale costituito dall'incidente probatorio, per acquisire , fin dalle prime battute delle indagini preliminari, la prova centrale dell'abuso in un processo in cui vittima è un minore di anni 16 , chiedendo che il bambino venga ascoltato in udienza attraverso un giudice, cristallizzando così una volta per tutte il materiale probatorio acquisito ed evitando che la parte lesa debba anche subire la difficilissima esperienza dell'interrogatorio incrociato tra accusa e difesa in dibattimento.

***3. L'audizione protetta eseguita nelle forme dell'incidente probatorio, può costituire un fondamentale anello di congiunzione ed un efficace strumento di coordinamento, nei vari procedimenti che interessano il minore.***

Nell'ottica dell'indispensabile coordinamento tra i vari percorsi che interessano il bambino vittima di abuso, la scelta processuale di far ascoltare il minore dal giudice per le indagini preliminari in udienza e, dunque, con la partecipazione di tutte le parti del processo e, ciò, nella fase preliminare delle indagini, costituisce senza dubbio, uno strumento di fondamentale importanza e non solo per il P.M., ma anche, per le ragioni che meglio si diranno, per il presunto abusante.

Questo perché l'audizione è il momento principale di questo tipo di processi, dove i reati sono stati commessi di nascosto, in assenza di testimoni. Si tratta dunque di una fase essenziale da non sottovalutare e da non disperdere e ciò non solo nell'interesse del minore, ma anche dell'indagato.

Non si deve dimenticare infatti che il procedimento penale per un presunto abuso in danno di un minore ha spesso un impatto estremamente drammatico, anche per il presunto abusante e non solo, com'è ovvio, quando l'accusato è innocente, ma anche, in caso di colpevolezza, in quanto spesso si tratta di individui che versano in stato di grave disagio psicologico ed ambientale , in alcuni casi

sofferenti di disturbi della personalità o di vere e proprie patologie psichiatriche, i quali a loro volta possono aver bisogno di interventi di cura e supporto, volti ad arginare i comportamenti devianti.

L'ascolto del minore davanti al GIP può rivelarsi positivo per l'indagato sotto un duplice profilo: innanzitutto perché gli consente di conoscere le prove raccolte a suo carico dal P.M.

Al riguardo va infatti evidenziato che, nel momento in cui il P.M. presenta la richiesta di incidente probatorio con la quale chiede al GIP di fissare l'udienza per assumere la testimonianza del minore, deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti ( cfr. articolo 393 comma 2 bis c.p.p.). L'indagato ed il suo difensore hanno dunque la possibilità di prendere contezza del contenuto della denuncia, di eventuali precedenti dichiarazioni del minore, di altre dichiarazioni testimoniali, degli esiti di eventuali intercettazioni telefoniche e/o ambientali, di perquisizioni e sequestri, di eventuali consulenze tecniche, insomma, di tutti gli elementi probatori raccolti dal P.M. fino a quel momento.

Il legislatore consente dunque all'accusato di approntare immediatamente una linea difensiva, acquisendo la conoscenza delle prove a suo carico anticipatamente e cioè prima della conclusione delle indagini preliminari.

C'è poi un altro importante aspetto da non sottovalutare: l'esperienza psicologica e giudiziaria ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, se un'audizione è stata adeguatamente preparata ed è ben condotta, il minore sentendosi compreso, creduto e non influenzato dalle aspettative del suo interlocutore, non mente, ma riesce a raccontare liberamente quanto è accaduto rivelando anche eventuali suggestioni ed influenze negative subite da terzi o da familiari coinvolti, fino ad ammettere la falsità di precedenti accuse ed a spiegare le ragioni che inizialmente lo hanno indotto a mentire in tutto o in parte.

Sul punto, l'orientamento della letteratura specialistica che, peraltro, coincide con la mia esperienza quotidiana, afferma che “ *Rivelazione equivale a liberazione*” Di conseguenza, sia nel caso di conferma che di negazione dell'abuso, l'ascolto davanti al giudice non solo si rivelerà determinante per aiutare la ricostruzione della personalità del minore ormai liberato da “ un peso”, ma anche nei confronti dell'inquisito che, in caso di conferma delle accuse, potrà adire un rito alternativo eventualmente anche proponendo una qualche forma di risarcimento per la vittima ed, in caso di patologie, iniziare a sua volta un percorso terapeutico. A maggior ragione, se scagionato, l'inquisito potrà liberarsi da un'accusa così infamante in tempi ragionevoli ed ancora tutelati dal segreto istruttorio ( almeno così dovrebbe essere) evitando così la pubblicità e le difficili implicazioni anche emotive del dibattimento.

Non a caso il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere l'incidente probatorio anche per la persona sottoposta alle indagini.

L'audizione protetta costituisce quindi uno strumento decisivo ai fini dell'acquisizione della prova testimoniale del minore.

#### ***4. Le modalità dell'audizione protetta***

Ma come avviene in concreto l'ascolto del minore in forma protetta?

Ho già detto che l'incidente probatorio è un'udienza che si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari con la partecipazione di tutte le parti processuali : P.M. indagato, persona offesa, i loro difensori ed eventuali consulenti di parte.

E' tuttavia estremamente importante precisare che la legge affida allo stesso giudice per le indagini preliminari il compito di scegliere "il tempo, il luogo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno" ( cfr. articolo 398 comma 5 bis c.p.p.)

Pertanto, il giudice può anche disporre che l'udienza avvenga in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, può anche decidere di effettuare l'audizione presso l'abitazione del bambino.

Generalmente, sia che ci si avvalga di una struttura specializzata, sia che si utilizzino le aule di udienza che in alcuni tribunali sono state appositamente predisposte, l'audizione avviene utilizzando due stanze suddivise da uno specchio unidirezionale e munite di citofono interno.

Nella prima stanza si collocano il minore, il giudice ed il perito, nell'altra, le altre parti del processo (pubblico ministero, indagato, difensori ed eventuali consulenti di parte), il cancelliere, gli strumenti di video-registrazione e la stenotipia.

Il sistema di video-registrazione consente alle parti di vedere tutto ciò che avviene durante l'audizione ed il citofono dà loro anche la possibilità di intervenire per eventuali domande o chiarimenti, anche se io, come poi dirò, ritengo sia meglio che il minore non venga mai interrotto durante il suo racconto, riservando eventuali domande delle parti ad un momento successivo. Il bambino invece non può vedere le persone che si trovano nell'altra stanza.

L'ambiente in cui si trova il minore dovrebbe essere familiare, ma non dispersivo, con un arredo adeguato, ad esempio, dovrebbe essere prevista la presenza di giocattoli e di matite colorate per favorire il disegno del bambino. Spesso infatti il bambino sente il bisogno di disegnare ciò che descrive; in altre circostanze per superare la vergogna preferisce scrivere invece che parlare.

È inoltre opportuno predisporre tutte le precauzioni necessarie per evitare che il minore incontri il presunto abusante o, altri familiari coinvolti, prima dell'audizione, utilizzando ad esempio percorsi diversi per accedere alle aule di udienza.

Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La videoregistrazione dell'audizione ha infatti un'importanza fondamentale per consentire una valutazione della mimica e della gestualità, spesso, molto più significative di qualsiasi parola. La videoregistrazione infatti consente di valutare il tono emotivo con cui vengono riportati i fatti più coinvolgenti e di percepire gli aspetti più salienti del linguaggio non verbale, quali il tono della voce, i rossori, i tremori, i silenzi, i momenti di esitazione, le lacrime silenziose, le crisi di pianto, i momenti di commozione, l'espressione degli occhi e del volto, i disegni ecc. Va infatti evidenziato che spesso i bambini molto piccoli inscenano vere e proprie mimiche degli atti sessuali a cui sono stati sottoposti, con un'espressività che è infinitamente superiore alla loro competenza verbale.

Nei casi in cui non si abbia la disponibilità dei mezzi di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con la forma della perizia. La deposizione del minore deve essere documentata anche attraverso la redazione del verbale in forma riassuntiva redatto dal cancelliere nel corso della udienza.

Le modalità di assunzione della testimonianza vengono determinate dal giudice con la stessa ordinanza con cui accoglie la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero o dal difensore dell'indagato.

Con la redazione dell'ordinanza che ammette e stabilisce le modalità di assunzione della testimonianza del minore inizia la prima fase, quella per così dire preparatoria, dell'audizione in forma protetta, che presenta aspetti di particolare delicatezza per il giudice sotto almeno due profili: 1) il primo, di cui si è appena parlato attiene alla scelta delle modalità più opportune per l'ascolto; 2) il secondo alla scelta del perito ed alla formulazione dei quesiti finalizzati a valutare la capacità a testimoniare del minore e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, atteso che è ormai divenuta prassi comune che, insieme all'audizione del minore, il pubblico ministero ma anche lo stesso indagato, richiedano al giudice di esperire un'apposita indagine psicologica e/o psichiatrica, finalizzata a valutare l'idoneità fisica e mentale del minore a rendere testimonianza e la credibilità delle sue dichiarazioni.

La prassi consolidata di assumere in sede di incidente probatorio la testimonianza del minore disponendo contestualmente un perizia psicologica finalizzata a valutare la credibilità delle sue dichiarazioni sotto il profilo psicodiagnostico, ( valutazione che si pone su un piano del tutto



diverso da quella sull'attendibilità della testimonianza, che è compito esclusivo del giudice ed i cui risultati vengono poi discussi nella parte conclusiva dell'incidente probatorio), nasce innanzitutto dalla necessità di sottoporre la deposizione della vittima minorenni ad un vaglio critico particolarmente rigoroso da parte dell'autorità giudiziaria sia sotto il profilo della coerenza intrinseca del racconto, sia in relazione alla ricerca dei riscontri estrinseci idonei a confermare o a smentire le dichiarazioni del bambino. Questo perché, da un lato, come ho già evidenziato, si tratta di processi particolari, in cui la deposizione del minore rappresenta nella maggior parte dei casi l'unica fonte di prova. Dall'altro, non bisogna dimenticare di trovarsi di fronte ad un bambino, la cui testimonianza presenta problematiche del tutto particolari, in ragione dell'età, della personalità ancora fragile e suggestionabile, della diversa capacità di percepire, memorizzare, elaborare e descrivere la realtà rispetto ad un testimone adulto, a causa di uno sviluppo psichico ancora incompleto.

Da qui l'opportunità di ricorrere al contributo delle scienze psicologiche e sociali che hanno elaborato in ambito psicologico-forense una serie di parametri e linee guida per valutare la capacità a testimoniare del minore ed il contenuto delle sue dichiarazioni, ormai condivisi dagli operatori del settore e ritenuti quali importanti punti di riferimento, seppur da confrontare e contemperare con le regole di valutazione delle prove dettate dal nostro codice di procedura penale, anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

La prassi di associare l'audizione del minore ad un accertamento psicologico ha anche però un fondamento normativo costituito dalla disposizione di cui all'articolo 196 c.p.p. che prevede la possibilità per il giudice di ammettere anche d'ufficio, ogni opportuno accertamento, con i mezzi consentiti dalla legge, nei casi in cui sia necessario verificare l'idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone.

Tra gli accertamenti opportuni rientra sicuramente la perizia psicologica, distinta da un'eventuale perizia medico-legale, sul minore vittima.

Ebbene, la scelta del perito si presenta particolarmente delicata per il giudice. Presumibilmente infatti, il minore preferirebbe essere ascoltato dallo psicologo che, come solitamente avviene, lo sta già seguendo sotto il profilo terapeutico. Certo non esiste alcun ostacolo normativo alla nomina dello stesso professionista anche da parte del giudice penale ma, a mio avviso, esistono due controindicazioni da non sottovalutare: a) innanzitutto, la finalità dell'ascolto propria del procedimento penale.

E' importante infatti non confondere le diverse finalità dell'ascolto: in sede di incidente probatorio infatti l'ascolto del minore non è finalizzato alla terapia ed al sostegno psicologico del minore, bensì, all'acquisizione di una prova testimoniale. Se ciò non dovesse avvenire si rischierebbe di non

fornire al giudice, preposto all'acquisizione ed alla valutazione di tale prova, la giusta chiave di lettura della situazione e di indurre nel bambino nuovi timori ed atteggiamenti di chiusura e di sfiducia. Al riguardo, si esprime anche la Carta di Noto che chiarisce come “ *i ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili*”( punto 10 della Carta di Noto, 9 giugno 1996) Lo stesso documento precisa che : “ *L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad un operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato*” ( punto 11 della carta di Noto) e che “ *l'assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve interferire in nessun modo con l'attività dell'esperto*” ( punto 13 della carta di Noto)

b) La seconda controindicazione è costituita dal fatto che lo psicoterapeuta che segue il minore ha già raccolto in precedenza il suo racconto e ciò può rivelarsi fuorviante, soprattutto, per i bambini molto piccoli. Infatti, i bambini di età inferiore ai sei anni vivono la rivelazione come un fatto unitario e non segmentato nelle diverse sedi in cui può avvenire. Si spiega così il fatto che il bambino possa non ripetere una cosa già detta ( anche se da un punto di vista processuale non utilizzabile) e si stupisca che la stessa persona gli ripeta la domanda già posta in altra sede.

E' quindi preferibile che l'ausiliario del giudice sia una persona diversa dal terapeuta ed è opportuno che il minore abbia la possibilità di conoscerlo prima di sostenere l'audizione protetta.

Altro punto estremamente delicato attiene alla formulazione dei quesiti che devono delimitare chiaramente il compito affidato al perito. È infatti di fondamentale importanza per la corretta interpretazione degli esiti dell'audizione, chiarire che la valutazione sull'attendibilità del minore non spetta al perito, così come non può essere demandato al perito l'accertamento della effettiva commissione dell'abuso e l'individuazione del colpevole. E' infatti fin troppo ovvio che si tratta di valutazioni che sono di competenza esclusiva del giudice, che utilizzerà certamente le considerazioni peritali nella formazione del proprio libero convincimento, confrontandole ed analizzandole nel complesso delle emergenze processuali.

Qual è allora il compito affidato all'ausiliario del giudice nell'audizione in sede di incidente probatorio?

***5. Nella perizia associata all'audizione protetta, il giudice affida al perito il delicato compito di accertare la capacità a testimoniare del minore e di individuare, delineando un quadro complessivo della sua personalità alla luce del contesto familiare, sociale e relazionale in cui il***

*minore è inserito, la presenza o meno di sintomi rivelatori o, comunque, di indicatori comportamentali compatibili con eventuali abusi.*

Mi sembra fin troppo ovvio affermare che la verifica sull'attendibilità del teste, di qualsiasi teste, è un compito esclusivo del giudice e non può essere devoluto a terzi. L'accertamento da parte di esperti, così come qualsiasi altro tipo di perizia, deve fornire al giudice solo un supporto di natura tecnica e viene disposto al solo fine di consentire all'A.G di risolvere questioni particolari che richiedono specifiche conoscenze in campo tecnico scientifico e, nel caso di specie, psicologico.

Al perito non può quindi essere demandata la valutazione circa l'attendibilità della testimonianza del minore ed, a maggior ragione, quella sulla sussistenza dell'abuso e l'individuazione del presunto abusante, ma solo ed esclusivamente, un giudizio di compatibilità tra la personalità del minore e le connotazioni sintomatiche di una condotta di abuso.

Di conseguenza, nel procedimento penale in materia di abuso, il compito che può essere demandato al perito può essere individuato in due accertamenti: a) La preventiva verifica della capacità a testimoniare del bambino. b) L'accertamento psicodiagnostico che può utilmente identificarsi nella c.d. "validation" psicodiagnostica che può essere descritta come un esame complessivo della personalità del minore nel contesto familiare e sociale in cui è inserito al fine di esprimere un giudizio di compatibilità con la presunta violenza o, viceversa, di escluderlo, analizzando gli esiti del colloquio clinico e della somministrazione di test proiettivi, alcuni dei quali particolarmente indicati per esplorare la sfera della sessualità e delle relazioni affettive.

L'accertamento della capacità di rendere testimonianza consiste, in sostanza, nella verifica della *competenza* del minore a testimoniare, ovvero, "*dell'insieme delle capacità cognitive, emotive e sociali del bambino*", che secondo recenti studi sono attribuibili anche a bambini in tenera età (tre - cinque anni).

L'indagine del perito dovrà estendersi anche alla verifica dell'esistenza di eventuali condizioni psicopatologiche che incidano sulla capacità a rendere testimonianza, o ancora, di circostanze che rendano particolarmente traumatico il contatto tra minore ed istituzione rappresentata dal giudice.

Spesso infatti viene richiesto l'esame di bambini molto piccoli, oppure di minori ancora fortemente angosciati, i quali potrebbero non essere preparati a sostenere l'incontro con il giudice, che invece di aiutarli rischierebbe di diventare un ulteriore trauma.

Appare quindi opportuno far precedere l'esame da questa preventiva verifica che potrebbe anche concludersi negativamente, sia per il difetto di competenza del minore, sia per l'esistenza di insuperabili controindicazioni.

La valutazione circa la capacità di rendere testimonianza deve poi tener conto di tre importanti esigenze:

- Preparare adeguatamente il minore circa il colloquio che dovrà sostenere. Il perito attraverso uno o più incontri che avverranno prima dell'audizione, dovrà spiegare al bambino con parole comprensibili e non intimidatorie la figura ed il ruolo del giudice, l'importanza dell'atto e della necessità di dire la verità. In sostanza, deve svolgere il delicato compito di "accompagnare" il minore a questo appuntamento con la figura istituzionale che, occorre sottolinearlo, è la prima che il minore incontra sul suo percorso che non sia funzionalmente "dalla sua parte" Questi colloqui preliminari hanno dunque la duplice funzione di informare il minore garantendogli un atteggiamento leale da parte di chi procede e, contemporaneamente, di responsabilizzarlo.
- E' importante fin da questa prima fase assicurare il contraddittorio e la possibilità di intervento ai consulenti di parte, i quali hanno sempre diritto di assistere fin dall'inizio alle operazioni peritali. Sotto questo profilo, è estremamente opportuno, fin dalle fasi iniziali, la condivisione tra il perito del giudice ed i consulenti di parte della metodologia utilizzata in perizia ed il confronto su ipotesi alternative da indagare o su suggerimenti ( obiezioni, osservazioni) metodologici, al fine di consentire quanto più possibile alle parti la possibilità di partecipare e discutere senza che vengano esperiti interventi, anche dai consulenti della persona offesa, direttamente con il bambino ( somministrazione di test o preparazione all'audizione) E' inoltre importante al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare future contestazioni sulla metodologia seguita, la videoregistrazione anche di questi colloqui preliminari, in modo da avere una documentazione fedele che consenta di non ripetere gli accertamenti svolti. E' ovvio che in occasione di questi primi incontri preparatori non deve essere rivolta al bambino alcuna domanda sui fatti in contestazione, tuttavia, può accadere che il bambino renda spontaneamente dichiarazioni in ordine ai fatti oggetto del procedimento, oppure riveli fatti nuovi. In questi casi è opportuno chiarire che tali dichiarazioni non hanno alcuna valenza probatoria, salvo si tratti di fatti nuovi, nel qual caso il perito nella sua qualità di pubblico ufficiale deve farne denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., come espressamente previsto dall'articolo 228 comma 3 c.p.p.
- Diventa dunque fondamentale per assicurare il regolare svolgimento di questa fase preliminare che venga fissata dapprima un'udienza specifica per il conferimento dell'incarico peritale, in cui anche i consulenti di parte abbiano la possibilità di interloquire per la formulazione dei quesiti e, successivamente, quella dove si svolgerà l'audizione protetta. Ciò ovviamente per dar modo al perito di conoscere gli atti del fascicolo, di

conoscere e preparare il bambino che, a sua volta, avrà la possibilità di capire qual è il ruolo del perito oltre che quello del giudice ed in udienza non si troverà di fronte a due estranei. In questa ottica appare inoltre opportuno che i due quesiti sulla capacità e sulla validation vengano affrontati da una sola persona .

Esaurite alcune delle principali problematiche prodromiche all'audizione, occorre ora affrontare il discorso più difficile e delicato, quello delle procedure dell'ascolto.

### ***6. Il Giudice deve saper domandare, ascoltare, comprendere***

A conclusione di queste brevi considerazioni, mi sembra opportuno, fornire in base alla mia esperienza concreta, alcune indicazioni di metodo per la conduzione dell'esame protetto che, senza alcuna pretesa di completezza, possono costituire altrettanti spunti per l'orientamento o, al contrario, di riflessione critica.

Ho già detto dell'ambiente in cui si svolge l'audizione protetta. È indispensabile, come già detto, la videoregistrazione, ma anche la stenotipia per avere la documentazione integrale del colloquio. Vorrei solo aggiungere che è particolarmente importante risparmiare al minore lunghe e defatiganti attese: è bene infatti che il bambino arrivi per ultimo e sia immediatamente messo in contatto con il giudice, in modo da evitare contatti anche solo accidentali con l'indagato o con altre persone con lui solidali.

Ascoltare vuol dire “*udire con attenzione*”, porsi cioè in un atteggiamento di attenzione che escluda ogni forma di superficialità ed approssimazione da parte dell'ascoltatore, attivando una particolare forma di “*empatia*” che consenta all'interlocutore di condividere in qualche modo e di capire la condizione di sofferenza del bambino, riuscendo tuttavia ad evitare qualsiasi forma di coinvolgimento. Assumere una “*posizione empatica*” non significa trasferire sul bambino contenuti emotivi in modo inconsapevole, non significa confondersi con il bambino. Il giudice deve saper mantenere una posizione obiettiva ed autorevole, conservando una capacità critica di dubbio circa l'autenticità di ciò che il minore dichiara, riuscendo ad effettuare interventi di confronto con la realtà e, se necessario, anche di antagonismo fermo, ma sempre con un atteggiamento benevolo e comprensivo.

Queste parole rappresentano per me la sintesi di come dovrebbe svolgersi correttamente un'audizione protetta , nel rispetto del minore, ma anche, delle regole legali di acquisizione di una prova testimoniale .

Allora, come e chi dovrebbe sentire il minore?

Io ritengo fortemente opportuno, nonostante la prassi contraria di diversi uffici giudiziari, che sia il giudice stesso a procedere all'esame, con accanto il perito chiamato ad assicurare il necessario supporto psicologico al minore. Questo perché il compito di assumere la prova è affidato dal nostro ordinamento solo al giudice. Il problema semmai è quello di recuperare una particolare sensibilità che consenta di ascoltare efficacemente il minore, senza perdere di vista la dimensione oggettiva e l'autorevolezza della propria funzione.

Sentire il bambino comporta certamente un carico emotivo complesso da tenere in attenta considerazione: troppa affettività può inibire o portare ad enfatizzare un racconto, così come la negazione della sofferenza, che spesso si concretizza nel non saper rispettare i tempi del bambino o nel non tollerarne i silenzi e le resistenze. Credo, tuttavia, che l'indiscutibile difficoltà di procedere direttamente all'esame del minore non debba rappresentare un motivo per una rinuncia a priori all'esercizio in prima persona della funzione giurisdizionale.

E' stato affermato da un mio collega in un convegno svoltosi alcuni anni fa a Firenze proprio su queste tematiche che *“Coniugare tutela dell'integrità psicofisica del minore e garanzia delle regole del contraddittorio rappresenta semmai una sfida che chiama in causa le competenze professionali ed il bagaglio umano del giudice chiamato come si è detto a saper domandare, saper ascoltare, saper comprendere.”*

Utilizzando questa procedura, il ruolo del perito diventa quello di *“traduttore”* tra il bambino ed il giudice, quando ci si rende conto che la domanda non è stata compresa o deve essere mediata con un linguaggio più comprensibile o adeguato all'età, oppure, quando ci sono momenti di forte impatto emozionale, crisi di pianto ed allora non è facile capire nell'immediatezza come si deve intervenire senza creare ulteriori danni. In questi casi la pregressa conoscenza del bambino e del suo ambiente relazionale da parte del CTU, può rivelarsi fondamentale, anche per conoscere le sue competenze, in relazione all'età, le sue preoccupazioni, le sue strategie difensive.

Di conseguenza, nel corso dell'esame, cerco di seguire alcune regole minime che l'esperienza ha dimostrato rivelarsi particolarmente utili ed efficaci:

- Consentire alle parti, prima dell'assunzione dell'atto, di presentare per iscritto le domande da porre al minore, in modo da evitare interruzioni durante l'esame che possono infastidire o distrarre il bambino. Per la mia esperienza, tuttavia, posso dire che è preferibile raccogliere le domande ed eventuali contestazioni delle parti, dopo aver esaurito la fase fondamentali del racconto, approfittando delle indispensabili pause che dovranno essere assicurate al minore. Le domande scritte, rappresentano tuttavia solo una traccia per il giudice, che non è vincolato al *petitum* e verranno poi allegate al verbale, in modo da costituire un utile strumento di controllo della completezza dell'esame.

- Cercare innanzitutto di acquisire familiarità con il bambino, accogliendolo con serenità e mostrandogli di essere disponibili nei suoi confronti. I primi momenti dell'approccio sono fondamentali per una corretta impostazione dell'ascolto. E' importante fargli capire di avere fiducia in lui, di comprendere il suo disagio e di essere disposti ad aiutarlo e proteggerlo. Si deve parlare al minore con sincerità cercando di spiegargli perché è stato chiamato, facendogli capire che in quel momento anche il giudice ha bisogno di lui, in modo da fargli comprendere l'importanza del colloquio e responsabilizzarlo, ma sempre con estrema serenità in modo da non intimidirlo e con un linguaggio adeguato alla sua età . Occorre poi spiegargli in modo semplice il contesto dell'udienza, la funzione dello specchio, che suscita sempre la sua curiosità, il fatto che dall'altra parte ci sono altre persone che lo ascoltano e che , sempre tramite il giudice, potranno fargli delle domande. Occorre poi valutare, caso per caso, consultandosi con il perito, l'opportunità di informarlo della presenza dell'indagato. In questa prima fase di approccio, è opportuno iniziare con domande sul suo ambiente, sulla scuola, sugli amici, sugli hobby, sui suoi giochi preferiti. Se si tratta di un bambino molto piccolo si può farlo disegnare e magari farsi fare da lui delle domande per metterlo a proprio agio ed è importante fargli alcune domande per capire se conosce i concetti di vero e falso. Solo in un secondo momento si potranno porre domande "ponte", che serviranno ad introdurre gradualmente il tema di prova, come ad esempio "*come stai?, c'è qualcosa che ti fa soffrire?*"
- Dimostrare pazienza nell'assecondare i tempi del minore. Accade spesso che si debbano sopportare lunghi silenzi del bambino che richiesto di una domanda magari si mette a disegnare per conto suo, oppure, abbassa gli occhi e rimane in silenzio assorto nei propri pensieri. In questi difficili momenti, tuttavia, si deve cercare, anche avvalendosi della collaborazione del perito, di richiamare il minore sull'importanza di ciò che sta facendo.
- Nella seconda fase, iniziata con le domande ponte è importante lasciare il più ampio spazio alla narrazione spontanea del bambino, in modo che possa raccontare fatti e fornire informazioni, in risposta a domande aperte e mai forzanti o suggestive. Vanno anche evitate le domande che obbligano ad una risposta binaria ( si/no). Possono poi essere poste domande di approfondimento su circostanze che il bambino ha già narrato in modo da chiarire il contesto in cui è emersa la rivelazione dei fatti, l'esistenza di soggetti potenzialmente suggestionanti (che magari abbiano in precedenza interrogato il minore). È importante anche raccogliere e favorire le indicazioni di dettagli che magari possono apparire superflui sul momento, ma che spesso si rivelano poi fondamentali nella ricerca di successivi riscontri e nella valutazione del materiale probatorio raccolto.

- Accade frequentemente, data la particolarità della materia, di doversi soffermare su particolari inerenti la sfera genitale del minore e del presunto abusante. È ovvio che sia sempre necessaria una particolare delicatezza, anche se il bambino è quasi sempre in grado di affrontare con tranquillità gli argomenti. È comunque sempre meglio utilizzare un linguaggio semplice e diretto, senza ricorrere a perifrasi o a circonvoluzioni lessicali che potrebbero disorientarlo.
- Uno dei compiti più difficili per il giudice è quello di procedere alle contestazioni su difformità del racconto fatto in audizione rispetto a quelli precedenti, oppure, in relazione a determinate circostanze già accertate negli atti. In questi casi occorre procedere con particolare cautela cercando di semplificare il più possibile il meccanismo processuale, che non può ovviamente essere compreso se si tratta di bambini in età prescolare, chiedendo ad esempio al bambino se si ricorda il luogo o le circostanze in cui è stato sentito in precedenza e le persone con cui ha interloquito, magari indicandole per nome.

### ***7. I vantaggi derivanti dalla realizzazione della stanza per l'audizione protetta all'interno del Tribunale.***

Tirando le fila delle considerazioni fin qui svolte circa le finalità e le modalità dell'audizione protetta, come descritte e valutate in base alla mia esperienza professionale, posso affermare con sicurezza che la creazione di una struttura idonea all'ascolto del minore all'interno del Palazzo di Giustizia, si è rivelata particolarmente utile sotto diversi profili.

Innanzitutto perché stiamo parlando di una testimonianza che viene acquisita dal giudice nell'ambito di un'udienza vera e propria a cui partecipano tutte le parti e che, in quanto tale, ha la sua sede naturale solo nel Palazzo di Giustizia. Ma non si tratta solo di una questione di forma, bensì, di sostanza e spiego subito cosa voglio dire.

Sono veramente pochi in Italia i Tribunali che dispongono di una tale struttura, per questo si è sviluppata la prassi di ricorrere a locali esterni situati generalmente nelle ASL, che dispongono di stanzette con arredi per bambini utilizzate dagli psicologi e dagli assistenti sociali, i quali lavoravano quotidianamente nei servizi sociali e forniscono il necessario supporto psicologico, anche su incarico del Tribunale per i minori, ai bambini in difficoltà ed al loro nucleo familiare.

Tale prassi tuttavia in concreto determina molti inconvenienti: innanzitutto la difficoltà di reperire la stanza, che quasi sempre è occupata dagli operatori dei Servizi e può quindi essere utilizzata dal giudice in giorni ed orari limitati e marginali, che vanno previamente concordati ed organizzati con



un lasso di tempo adeguato. Nella realtà accade però quasi sempre che l'ascolto del minore debba avvenire in tempi molto brevi, in conformità alle connotazioni tipiche dell'incidente probatorio di cui ho appena parlato, che sono appunto quelle di assumere la testimonianza del minore, con urgenza, nell'immediatezza della denuncia dell'abuso e nella prima fase del processo: quella delle indagini preliminari. Di conseguenza, si verifica spesso in concreto un'incompatibilità tra i tempi di disponibilità della stanza e quelli necessariamente brevi in cui deve svolgersi l'incidente probatorio, soprattutto, nei procedimenti con indagati in stato di custodia cautelare.

Va inoltre sottolineato che l'audizione protetta del minore proprio per la sua delicatezza e complessità non può essere improvvisata e va adeguatamente organizzata e preparata dal giudice che, nel fissare la data dell'udienza in cui verrà ascoltato il minore deve dare una serie di disposizioni idonee ad impedire qualsiasi contatto tra il bambino ed il presunto abusante, prima della testimonianza. Infatti un incontro tra il minore ed presunto autore dell'abuso ed a volte anche con gli stessi familiari del bambino (soprattutto quando il minore è stato allontanato dalla famiglia) prima dell'audizione potrebbe compromettere irreversibilmente la deposizione. A tal fine, il giudice deve stabilire orari di arrivo diversi per l'indagato ed il bambino e prevedere percorsi alternativi per accedere all'aula.

Queste semplici precauzioni diventano estremamente difficili da attuare quando ci si muove in un ambiente diverso da quello del Tribunale, se non altro, per le diversità architettoniche della struttura. Ancora, le stanze delle ASL non hanno quasi mai un impianto di video-registrazione e quindi bisogna ricorrere all'aiuto della Polizia e dei Carabinieri affidandosi quindi, nonostante la completa disponibilità delle Forze dell'Ordine, ad apparecchiature tecniche mobili, a volte non adeguate, che nella pratica presentano difficoltà di montaggio o di utilizzo, con le inevitabili conseguenze negative, su tempi del colloquio con il minore.

Diventa dunque indispensabile disporre di una struttura stabile e non precaria, collaudata ed affidabile sotto il profilo tecnico, così da non rischiare di dover ripetere il colloquio perché, ad esempio, ci sono stati problemi di audio o di registrazione, situata nel luogo dove per legge devono svolgersi tutte le udienze, così da assicurare il tempestivo e corretto adempimento delle richieste di audizione avanzate dal P.M. e dal difensore dell'indagato.

La necessità di una stanza per l'ascolto del minore all'interno del Tribunale è determinata inoltre dal progressivo aumento di questa tipologia di reati che si è costantemente registrato ormai da diversi anni in tutto il territorio nazionale, aumento dovuto forse anche ad una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica e delle istituzioni particolarmente attente ai bisogni ed alle esigenze dell'infanzia e non solo nel settore della giustizia.

La realtà della provincia di Pesaro dove svolgo attualmente le funzioni di GIP/GUP è sicuramente e fortunatamente, sotto questo profilo, più rassicurante rispetto ad altri territori con situazioni molto più articolate e complesse, basti pensare alla vicina Rimini che ben conosco per avervi lavorato come GIP/GUP per 8 anni, dove ho ascoltato con le modalità dell'audizione protetta in un'aula appositamente predisposta all'interno del Palazzo di Giustizia, una media di 10/15 minori ( tra i quattro ed i 16 anni) all'anno.

Tuttavia, anche a Pesaro questi reati negli ultimi anni sono aumentati e secondo i dati in mio possesso dal settembre 2009 ( data in cui è stata inaugurata la stanza, anche se io già l'avevo utilizzata senza arredi ascoltando, dal gennaio al settembre 2009, dieci minori ) ad oggi, solo dal mio ufficio sono stati ascoltati 25 bambini di età compresa tra i 4 ed i 16 anni.

Altrettanto importante si è poi rivelata nell'esperienza concreta, l'uso dell'aula da parte del P.M., della P.G. dei periti e dei consulenti di parte.

Ho già detto prima infatti come sia indispensabile per documentare integralmente tutte le fasi dell'incidente probatorio, che anche i colloqui propedeutici all'audizione svolti dal perito del giudice, vengano integralmente video-registrati , così da consentire, da un lato, ai consulenti di parte, al P.M. , ai difensori dell'indagato e della persona offesa di disporre in tempo utile di tutto il materiale probatorio utilizzabile per l'assunzione della deposizione del minore, dall'altro, la trasparenza e la regolarità delle operazioni peritali.

Si è inoltre rivelata molto utile in concreto per il minore, la possibilità di entrare in Tribunale e di parlare con il perito nella stanza dove poi incontrerà il giudice, per ridimensionare e contenerne l'impatto emotivo con il Palazzo di Giustizia e per farlo sentire a proprio agio, consentendogli preventivamente di ambientarsi nel luogo dove dovrà rendere la testimonianza.

La stanza inoltre viene utilizzata dal P.M. quando decide di ascoltare o di far ascoltare da un proprio consulente il minore, di solito nelle prime fasi delle indagini, per valutare l'opportunità di richiedere l'incidente probatorio, oppure, nei casi in cui è necessario intervenire tempestivamente, anche con provvedimenti cautelari, per interrompere un abuso in corso e non è dunque possibile attendere i tempi necessariamente più lunghi dell'incidente probatorio.

Anche la Polizia Giudiziaria ( esiste in particolare a Pesaro come in altre città italiane una sezione di Polizia specializzata presso la locale Questura) utilizza sempre più spesso la stanza fin dal momento in cui viene presentata la prima denuncia di abuso e vengono raccolte le prime dichiarazioni del minore e dei suoi familiari. Tale prassi consente di avere fin dalle primissime battute delle indagini la video registrazione di eventuali dichiarazioni rese nell'immediatezza dal

minore, che a volte possono rivelarsi molto utili nella valutazione successiva sull'attendibilità della sua testimonianza.

Anche il Tribunale nella fase del dibattimento può ovviamente utilizzare la stanza per ascoltare il minore nelle forme dell'audizione protetta, anche se devo dire che a Pesaro i Pubblici Ministeri, da quando c'è la disponibilità della stanza, ricorrono sempre all'incidente probatorio ed il Tribunale non ha mai deciso di ripetere l'audizione già effettuata dal GIP .

In ogni caso, sono veramente pochissimi i procedimenti per abuso in danno di minore che arrivano in dibattimento, quando le vittime sono ascoltate nelle forme dell'incidente probatorio, perché si concludono tutti con riti alternativi davanti al GUP ed in alcuni casi anche con archiviazioni o pronunce di non luogo a procedere, ai sensi dell'articolo 425 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare.

Dai dati che ho reperito, risulta che dal settembre 2009 ad oggi solo due procedimenti sono pervenuti al Tribunale per il reato di cui all'articolo 609 bis c.p., in danno di minori già ascoltati in incidente probatorio .

Non solo, io fino a questo momento ho parlato dei processi penali, ma non dimentichiamo che questa aula può essere utilizzata anche per ascoltare i minori nei processi civili ed, ovviamente, mi riferisco ai procedimenti di separazione tra coniugi, in cui a volte diventa indispensabile ascoltare il minore per deciderne ad esempio le modalità dell'affidamento, soprattutto in presenza di situazioni di particolare conflittualità tra i coniugi. Il Presidente del Tribunale di Rimini utilizza l'aula regolarmente per ascoltare i minori nei procedimenti di separazione. A Pesaro l'aula viene spesso usata nei procedimenti civili dai periti nominati dal Tribunale, per valutare le modalità dell'affidamento. Attualmente però non sono in possesso di dati statistici.

Lo stesso Tribunale per i Minorenni potrà inoltre utilizzare la struttura per quanto attiene alle problematiche di propria competenza.

Esistono, dunque, molte e valide ragioni che confermano l'estrema importanza di questa struttura ed il Tribunale di Pesaro può sicuramente dirsi all'avanguardia per tale iniziativa, perché è il primo Tribunale del distretto di Ancona che dispone di tale aula, prossimamente, anche il Tribunale di Macerata ne inaugurerà una del tutto analoga. Purtroppo però, i Palazzi di Giustizia che hanno un'aula apposita per l'ascolto del minore sono ancora molto pochi, infatti, dai dati acquisiti dalla cancelleria del mio ufficio, nel 2009, i Tribunali dotati di tale struttura erano solo cinque.

Pesaro lì 5 aprile 2011.

Lorena Mussoni.